CHIARIMENTI SULLA ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA

DEGLI ALUNNI A SCUOLA

All'avvio di ogni anno scolastico giungono all'Anci richieste di chiarimento inerenti il protocollo d'Intesa sottoscritto nel settembre del 2001 tra MIUR, ANCI E OO.SS. per lo svolgimento, da parte del personale ATA, divenuto statale, di servizi che allora furono definiti "misti".

Poiché l'approfondimento delle questioni poste può essere utile anche ad altri Comuni, l'Anci riassume di seguito le questioni principali.

Prima questione: i Comuni chiedono se sia ancora valido lo schema di Intesa stipulata nel 2001, per lo svolgimento da parte del personale statale dei compiti rimasti nella competenza degli Enti Locali, con accordi da sottoscriversi fra Comune e Istituzione Scolastica, con relativo trasferimento di risorse economiche da parte del Comune, finalizzate alla corresponsione della retribuzione accessoria, spettante al personale statale ATA coinvolto.

Seconda questione: i Comuni chiedono di conoscere la corretta applicazione dell'art. 35 della finanziaria 2003, L. n. 289 del 27.12.2002 e del nuovo profilo professionale dei collaboratori, come definito dal Contratto del Comparto Scuola del luglio 2003, che hanno ampliato le funzioni dei collaboratori scolastici statali, inserendovi l'accoglienza a scuola e la sorveglianza degli alunni, nonchè l'ordinaria vigilanza e l'assistenza durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

Terza questione: interessa ai Comuni un chiarimento sul termine "immediatamente" inserito nella nuova declaratoria del profilo del personale con qualifica di collaboratore scolastico, del contratto della Scuola del 24 luglio 2003, dove si prevede che tali figure svolgano "compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche...".

<u>Prima questione</u>: il Protocollo sottoscritto il 12 settembre 2000 per lo svolgimento dei servizi cosiddetti "misti" è tuttora in vigore, come precisato nella nota del MIUR, n° 310 del 10 agosto 2001, in cui fu riportato l'accordo raggiunto tra Anci e MIUR sulla validità della Intesa fino ad una sua nuova revisione.

Della validità della proroga sono testimonianza gli incontri con lo stesso MIUR e le Organizzazioni Sindacali promossi per arrivare ad una modifica della Intesa, sintetizzati nel sito dell'Anci, che però non hanno avuto ancora seguito e nuova definizione.

Pertanto, in presenza di Intese locali sottoscritte che sono, come detto, tuttora valide, è ancora valida anche la distinzione tra i "brevi periodi" di sorveglianza degli alunni nei momenti antecedenti e successivi l'orario delle attività didattiche (Intesa art. 2, lett. D) e le attività che, pur sempre collocate nei momenti antecedenti o successivi l'orario delle attività didattiche, si svolgono per periodi di maggiore durata temporale e che sono definite, nel protocollo in questione, "attività dei pre e post scuola lunghe con valenza educativa" (Intesa art. 2, lett. C).

L'accoglienza e la sorveglianza per "brevi periodi" compete obbligatoriamente alla scuola e nessun onere può essere posto a carico dell'ente locale per lo svolgimento di tale funzione. Del resto nel protocollo d'Intesa è prevista una modalità di finanziamento per eventuali prestazioni della scuola

nell'ambito delle attività di "pre e post scuola lunghe" mentre non è prevista alcuna modalità per le prestazioni svolte nell'ambito delle attività di "accoglienza e sorveglianza" che sono poste nella competenza e quindi a totale carico della scuola stessa

Il pre e post scuola "lungo" e "con valenza educativa" rappresenta di per sé un servizio aggiuntivo, facoltativo che può essere attivato o dal Comune o dalla scuola, in relazione alla domanda espressa da un numero congruo di utenti e compatibilmente con le risorse disponibili.

Ove sia la scuola ad ampliare la propria offerta oltre l'orario massimo, su richiesta dei genitori, questi potranno concorrere alla realizzazione del servizio, se invece la scuola attiverà il servizio su richiesta del Comune, l'ente locale potrà concorrere alla realizzazione di tale attività, con risorse proprie o con il contributo dei genitori.

Nel caso in cui sia l'ente locale ad organizzare e ad offrire all'utenza tale servizio "lungo", ferma restando la possibile compartecipazione degli utenti, compete comunque alla scuola l'apertura, la chiusura e la pulizia dei locali. Il compenso per tali prestazioni fornite da parte della scuola, è ricompreso nei trasferimenti delle somme calcolate con le modalità di cui all'art. 4 del protocollo più volte citato.

Quanto alla quantificazione del tempo entro il quale i periodi potranno essere considerati "brevi" ovvero "lunghi", secondo le intese raggiunte durante la stesura del Protocollo, potranno essere considerati "brevi" i periodi fino a trenta minuti, mentre per periodi che superino tale entità temporale si dovranno, ove possibile, compatibilmente con il numero dei richiedenti e con le risorse disponibili, organizzare attività di pre e post scuola con valenza educativa.

<u>Seconda questione</u>: la definizione dei compiti attribuibili ai collaboratori statali come deriva dalla finanziaria 2003 e dal Contratto di lavoro della Scuola del luglio 2003.

Come si ricorderà già la finanziaria del 2003 aveva ampliato i compiti dei collaboratori statali inserendovi alcune voci che avrebbero consentito di portare ad unità l'organizzazione del lavoro nella scuola autonoma, eliminando i disservizi derivanti da una duplicità di soggetti obbligati.

Il contenuto di questa parte della finanziaria 2003 fu però contestato dai sindacati che rivendicarono il loro ruolo nella definizione dei profili professionali del comparto, cosa che avvenne con il contratto della Scuola del 24 luglio 2003.

In conseguenza il nuovo profilo professionale dei collaboratori stabilisce che "rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza ed assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche".

Queste sono ora funzioni proprie del personale statale, che non può rifiutarsi di espletarle al fine di costringere ad esempio gli enti locali a convenzionarsi con le scuole, perché si tratta di funzioni cui i collaboratori sono tenuti all'interno del normale orario di lavoro.

La esplicitazione che la vigilanza e l'assistenza agli alunni dovuta da parte dei collaboratori, durante la consumazione del pasto, debba essere intesa come "ordinaria" chiarisce da una parte che non sono esigibili funzioni straordinarie e dall'altra che è una presenza di personale legislativamente prevista come normale, istituzionale e quindi non più collegata alla corresponsione di compensi da parte dei Comuni, neppure sotto forma di fruizione del pranzo gratuito.

Nel caso quindi in cui non si sia attivato e non si ritenga utile la stipula di un Protocollo d'Intesa e il servizio della refezione scolastica sia svolto in appalto o a gestione diretta, in modo che il servizio di scodellamento sia già compreso nel servizio svolto, il nuovo profilo professionale dei collaboratori consente che il servizio di refezione si effettui senza la presenza di personale e senza l'erogazione di risorse comunali.

<u>Terza questione:</u> come già detto la nuova declaratoria del profilo del personale con qualifica di collaboratore scolastico del contratto della Scuola del 24 luglio 2003, prevede che tali figure svolgano "compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche...".

Pertanto ove non si sia dato luogo ad una Intesa tra Scuola e Comune è necessaria una interpretazione della durata della dizione "immediatamente" con cui la categoria ha tentato di circoscrivere, al momento della sottoscrizione del contratto le proprie funzioni, almeno temporalmente e, considerata la incertezza della lunghezza di un periodo definito unicamente come immediatamente antecedente ad un altro, è evidente che nei territori le soluzioni sono molto differenziate e spesso fonte di equivoci.

Premesso che il significato letterale dell'espressione "immediatamente", indica unicamente la necessità che il servizio in questione debba essere svolto senza soluzione di continuità con l'inizio ed il termine delle attività didattiche, senza aggiungere nulla in relazione a quanto debba durare tale servizio, va evidenziato che la legge disegna dentro la scuola periodi orari in cui gli alunni sono affidati ai docenti e ai collaboratori, e periodi in cui sono affidati solo e direttamente ai collaboratori.

I periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche sono propri del secondo genere. Pertanto per valutare la lunghezza di tali periodi occorre, caso per caso, verificare quando abbia inizio e fine l'attività didattica.

Come è noto l'organizzazione scolastica è attualmente rimessa al Dirigente Scolastico, che è anche personalmente responsabile (comma 3, art.3 D.P.R. 275/99) della attivazione dei necessari rapporti con gli enti locali per la realizzazione di un POF che rifletta le esigenze del contesto sociale ed economico locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa, (comma 2, art.3 D.P.R. 275/99).

Il Dirigente Scolastico è anche titolare della competenza dell'ampliamento del POF comma 10 dell'articolo 21 della Legge15 marzo 1997, n° 59, nel cui ambito sono ricomprese attività di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici.

Pertanto, ove le famiglie richiedano un servizio che comporti la presenza dei collaboratori nelle loro funzioni di istituto, entro il periodo dei trenta minuti stabilito correntemente per il pre e post scuola breve, sarà il Dirigente Scolastico che stabilirà la lunghezza della loro prestazione, che ovviamente non potrà essere ridotta in modo tale da annullare di fatto il disposto legislativo.

Perché sarebbe veramente incongruente con la legge che la scuola ampliasse la propria azione per interventi per arricchire l'offerta formativa con varie tipologie e rivolte a una pluralità di soggetti esterni, lasciando fuori interventi di migliore organizzazione del tempo scuola dei propri alunni, secondo le esigenze delle famiglie.

Del resto non è inutile rammentare che nessuna norma indica tra i compiti dei comuni l'organizzazione dei pre e post-scuola, che hanno avuto origine su richiesta delle famiglie, in un momento in cui la scuola non era ancora un soggetto autonomo e in grado di rispondere in proprio ai bisogni del territorio, come è invece ora.

<u>Conclusioni:</u> Fermo restando quanto sopra nessuno esclude che tra l'Amministrazione Comunale e la scuola vengano stipulati protocolli d'intesa onnicomprensivi, nei quali a fronte di una concertazione sulla programmazione delle attività scolastiche (non didattiche), il Comune riconosca la necessità di dedicare risorse al buon funzionamento della scuola, concordando su una ottimale individuazione delle priorità da sostenere.